

Impugnazione proposta il 28 aprile 2011 da Oscar Orlando Arango Jaramillo e a. avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 4 febbraio 2011, causa F-34/10, Arango Jaramillo e a./BEI

(Causa T-234/11 P)

(2011/C 211/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Oscar Orlando Arango Jaramillo e a. (Lussemburgo, Lussemburgo), Maria Esther Badiola (Lussemburgo), Marcella Bellucci (Lussemburgo), Stefan Bidiuc (Grevenmacher, Lussemburgo), Raffaella Calvi (Schuttrange, Lussemburgo), Maria José Cerrato (Lussemburgo), Sara Confortola (Verona, Italia), Carlos D'Anglade (Lussemburgo), Nuno Da Fonseca Pestana Ascenso Pires (Lussemburgo), Andrew Davie (Medernach, Lussemburgo), Marta De Sousa e Costa Correia (Itzig, Lussemburgo), Nausica Di Rienzo (Lussemburgo), José Manuel Fernandez Riveiro (Sandweiler, Lussemburgo), Eric Gällstad (Rameldange, Lussemburgo), Andres Gavira Etzel (Lussemburgo), Igor Greindl (Carnach, Lussemburgo), José Doramas Jorge Calderon (Lussemburgo), Monica Lledo Moreno (Sandweiler), Antonio Lorenzo Ucha (Lussemburgo), Juan Antonio Magaña-Campos (Lussemburgo), Petia Manolova (Bereldange, Lussemburgo), Ferran Minguella Minguella (Gonderange, Lussemburgo), Barbara Mulder-Bahovec (Lussemburgo), István Papp (Lussemburgo), Stephen Richards (Blaschette, Lussemburgo), Lourdes Rodriguez Castellanos (Sandweiler), Daniela Sacchi (Mondorf-les-Bains, Lussemburgo), Maria Teresa Sousa Coutinho da Silveira Ramos (Almargem do Bispo, Portogallo), Isabelle Stoffel (Mondorf-les-Bains), Fernando Torija (Lussemburgo), Maria del Pilar Vargas Casasola (Lussemburgo), Carolina Vento Sánchez (Lussemburgo), Pé Verhoeven (Bruxelles, Belgio), Sabina Zajc (Contern, Lussemburgo) e Peter Zajc (Contern) (rappresentanti: B. Cortese e C. Cortese, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Banca europea degli investimenti

Conclusioni della ricorrente

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare l'ordinanza impugnata, respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla BEI nella causa F-34/10 e rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché statuisca nel merito e sulle spese in conformità alle conclusioni presentate alle ricorrenti in primo grado;
- in subordine, considerata la novità delle questioni di diritto sollevate dalla presente impugnazione, suddividere le spese tra le parti secondo equità.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti fanno valere tre motivi.

- 1) Primo motivo, diviso in tre parti, vertente su un errore di diritto nella determinazione del termine ragionevole applicabile alla proposizione del ricorso nelle cause che vedono la BEI contrapposta ai suoi agenti.

— Con la prima parte, le ricorrenti contestano al TFP di aver dato alla giurisprudenza riguardante i termini di ricorso degli agenti della BEI una portata ad essa estranea, abbandonando di fatto la regola del termine ragionevole, che è per sua stessa natura flessibile ed aperta al concreto bilanciamento degli interessi in gioco, per sostituirvi un termine di tre mesi di applicazione rigorosa e generalizzata.

— Con la seconda parte, le ricorrenti fanno valere che, con riferimento alle controversie tra la BEI e i suoi agenti, non è fissato alcun termine nei testi normativi applicabili, mentre il TFP avrebbe applicato il termine di tre mesi e dieci giorni previsto, per analogia, all'art. 91 dello Statuto dei funzionari, nonché all'art. 100, n. 3, del regolamento di procedura.

— Con la terza parte, le ricorrenti rilevano la violazione del principio di proporzionalità, nonché la violazione del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, avendo il TFP qualificato come irragionevole il termine, osservato dalle ricorrenti, recante qualche secondo di differenza rispetto ai termini di riferimento, applicabili nelle relazioni statutarie.

2) Secondo motivo, invocato in subordine e vertente su un errore di diritto nell'interpretazione delle norme procedurali applicabili, lette alla luce di principio del caso fortuito.

3) Terzo motivo invocato in subordine, vertente sullo snaturamento degli elementi di prova atti a dimostrare l'esistenza del caso fortuito e su una violazione delle norme istruttorie e di organizzazione del procedimento.

Ricorso proposto il 9 maggio 2011 — Kaltenbach & Voigt/UAMI (3D eXam)

(Causa T-242/11)

(2011/C 211/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kaltenbach & Voigt GmbH (Biberach an der Riß, Germania) (rappresentante: avv. M. Graf)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1° marzo 2011 nel procedimento R 2361/2010-2;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo in parole «3D eXam» per prodotti della classe 10

Decisione dell'esaminatore: diniego della protezione della registrazione internazionale nell'Unione europea ai sensi dell'art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 2 del regolamento del Consiglio n. 207/2009 (RMC)

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) RMC e mancata considerazione di registrazioni/concessioni di protezione nazionali anteriori, poiché la registrazione internazionale in questione: (i) non è meramente descrittiva, e; (ii) presenta carattere distintivo, poiché il pubblico pertinente considererà il segno «3D eXam» un'indicazione di origine commerciale.

Ricorso proposto il 12 maggio 2011 — International Engine Intellectual Property Company/UAMI (PURE POWER)

(Causa T-248/11)

(2011/C 211/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: International Engine Intellectual Property Company, LLC (Warrenville, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti C. Thomas e B. Reiter)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 febbraio 2011 nel procedimento R 2310/2010-2;
- condannare il convenuto alle spese;
- fissare una data per un'udienza orale nel caso in cui le conclusioni del Tribunale non siano possibili senza di essa.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «PURE POWER» per prodotti della classe 12

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli artt. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, nonché dei principi generali del diritto dei marchi, poiché la commissione di ricorso

ha ritenuto che il marchio comunitario in questione fosse descrittivo dei prodotti per i quali era stata richiesta la registrazione e privo di carattere distintivo.

Ricorso proposto il 20 maggio 2011 — Fellah/Consiglio

(Causa T-255/11)

(2011/C 211/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Zakaria Fellah (New York, Stati Uniti d'America) (rappresentante: avv. G. Collard)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Constatare che, per quanto concerne il ricorrente, sig. Zakaria Fellah, il regolamento (UE) del Consiglio n. 330/2011 e la decisione del Consiglio 2011/221/PESC, pubblicati il 7 aprile 2011 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, non sono fondati in fatto;

Di conseguenza,

- Annullare il regolamento (UE) del Consiglio n. 330/2011 e la decisione del Consiglio 2011/221/PESC;
- In subordine, disporre che il nome del sig. Zakaria Fellah sia cancellato dagli elenchi allegati a tale regolamento e a tale decisione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto i motivi dell'iscrizione del ricorrente nell'elenco delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive sarebbero stereotipati, senza menzione di alcun elemento fattuale preciso che consenta di valutare la pertinenza dell'iscrizione stessa.
- 2) Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto:
 - Si contesta al ricorrente di contribuire al finanziamento dell'amministrazione del sig. L. Gbagbo, mentre invece, per un verso, il ricorrente avrebbe essenzialmente esercitato le proprie funzioni presso il sig. L. Gbagbo quando quest'ultimo era riconosciuto come legittimo capo di Stato dalla comunità internazionale e, per altro verso, il ricorrente non avrebbe avuto a disposizione risorse che gli permettessero il finanziamento dell'amministrazione del sig. L. Gbagbo;